Unione dei Comuni dei FRIGNANO

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Provincia di Modena

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PERIODO 2013 - 2016

INDICE

Articolo		Pag.
	Parte Prima: PREMESSE	
1	Oggetto del Piano	3
2	Il Responsabile della prevenzione della corruzione	3
3	Procedure di formazione e adozione del Piano	4
	Parte Seconda: GESTIONE DEL RISCHIO	
4	I settori e le attività particolarmente esposte alla corruzione	5
5	I meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisione	6
6	Strumenti di informazione	9
7	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti	9
8	Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti destinatari di vantaggi di qualunque genere	9
9	Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge	10
	Parte Terza: MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI IL PERSONALE	
10	Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione	11
11	Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione	11
12	Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione	12
13	Contenuti della formazione in tema di anticorruzione	12
14	Canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione	12
15	Ore / giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione	12
	Parte Quarta: CODICI DI COMPORTAMENTO	
16	Codici di comportamento dei dipendenti pubblici	14
17	Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento	14
18	Ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del codice	14
19	La trasparenza ed il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità	14
	Parte Quinta: ALTRE INIZIATIVE	
20	Impossibilità di procedere alla rotazione del personale	16
21	Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione	16
22	Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le	17
	attività non consentite	

23	Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la	18
	definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di	
	cause di incompatibilità	
24	Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere incompatibili dopo la	19
	cessazione	
25	Direttive per effettuare controlli su procedimenti penali ai fini dell'attribuzione	19
	degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	
26	Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	20
27	Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti	21

PARTE PRIMA PREMESSE

Articolo 1 OGGETTO DEL PIANO

- 1. Il presente piano dà attuazione alle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa dell'Unione dei Comuni del Frignano.
- 2. Il piano realizza tale finalità attraverso:
 - a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 - b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
 - d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
 - e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti/responsabili titolari di posizione organizzativa e i dipendenti;
 - f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
- 3. Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
 - a) amministratori;
 - b) dipendenti;
 - c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e soggetti di cui all'art. 1, comma 1- ter, della legge 241/90.

Articolo 2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nell'Unione dei Comuni del Frignano è il Segretario Generale dell'Ente.
- 2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano e, in particolare:
 - a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art.3;
 - b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 - c) verifica, ove le condizioni organizzative dell'ente lo consentano, l'applicazione della misura preventiva afferente la rotazione dei dirigenti/responsabili titolari di posizione organizzativa preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- e) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette alla Giunta Comunale, alla quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa.
- 3. Il Responsabile si avvale di una struttura composta da n. 1 (una) unità, con funzioni di supporto, alle quali può attribuire responsabilità procedimentali.
- 4. L'individuazione del soggetto della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità.
- 5. Il Responsabile nomina ogni anno, entro 15 giorni dell'approvazione del piano, per ciascuna struttura amministrativa in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti coincidono, di norma, con i dirigenti/responsabili titolari di posizione organizzativa delle strutture in cui è articolato l'Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione.

Articolo 3 PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

- 1. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun dirigente/responsabile titolare di posizione organizzativa, trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
- 2. Entro il 31 ottobre il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Presidente ed alla Giunta.
- 3. Entro il 31 dicembre la Giunta formula eventuali osservazioni allo schema di Piano e le sottopone al Responsabile della Prevenzione per le debite valutazioni.
- 4. Entro il medesimo termine del 31 dicembre devono pervenire al Responsabile anche le valutazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al documento proposte dai portatori di interessi/cittadini, appositamente sollecitati in tal senso, in esito alla adeguata pubblicizzazione della proposta di piano.
- 5. La Giunta dell'Unione approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.
- 6. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica sezione anticorruzione e alla regione di riferimento nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".
- 7. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
- 8. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

PARTE SECONDA GESTIONE DEL RISCHIO

Articolo 4

Le attività e i settori particolarmente esposti alla corruzione

(art. 1, comma 9, lettera a) legge 190/2012)

- 1. Le aree di rischio elencate nell'art. 1, comma 16, della legge 190/2012 si riferiscono ai procedimenti di:
 - a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 163/2006;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato d.lgs. 150/2009;

che corrispondono ai seguenti processi finalizzati:

- ➤ all'acquisizione e alla progressione del personale;
- ➤ all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altri tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. 163/2006;
- ➤ all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- ➤ all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
- 2. In via generale ed esemplificativa, nell'ambito dei processi indicati al punto 1. che precede, le attività a maggior rischio di corruzione all'interno dell'ente, sono individuate nelle seguenti:
 - a) autorizzazione per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità (art. 53 d.lgs. n. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della legge 190/2012; d.lgs. n. 39/2013);
 - b) pubblicazioni sul sito internet dell'ente ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e d.lgs. n. 33/2013;
 - c) pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21, legge 69/2009);
 - d) pubblicazione sul sito internet dell'ente nelle materie previste dagli artt. 15 e 16 della legge 190/2012;
 - e) attività oggetto di autorizzazione o concessione;
 - f) attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006; attività successive alla fase inerente l'individuazione del contraente;
 - g) procedure di acquisto, alienazione e/o costituzione di diritti reali di godimento di beni immobili;
 - h) attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - i) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del d.lgs. 150/2009;
 - j) affidamento di incarichi professionali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
 - k) controllo informatizzato della presenza;

- l) opere pubbliche e gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;
- m) flussi finanziari e pagamenti in genere;
- n) attività riferita a:
 - procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali;
 - controlli, accertamenti ed informazione;
 - espressione di pareri, nulla osta e simili obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi;
- s) la gestione dei beni mobili e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente.
- 3. In particolare, il presente piano individua i settori amministrativi maggiormente a rischio, così come indicati nelle allegate schede, recanti, per ciascuno di essi:
 - la mappatura dei processi e delle attività a rischio;
 - ➤ il livello di valutazione del rischio (se alto, medio o basso) eseguita secondo il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio;
 - ➤ le specifiche misure organizzative di contrasto attuate e da attuare.

Articolo 5

I meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni

(art. 1, comma 9, lettera b) legge 190/2012)

- 1. Salvi i controlli in tal senso previsti dal Regolamento sui controlli interni approvato dalla Comunità Montana del Frignano (ora Unione dei Comuni del Frignano) con deliberazione del Consiglio comunitario n. 2 del 28 gennaio 2013 e relativi provvedimenti operativi, assunti ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012 ed oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale e per il periodo in riferimento, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione che interessano i diversi momenti e ambiti dell'agire amministrativo e in particolare:
 - Nei meccanismi di formazione delle decisioni:
 - a) Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
 - rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza;
 - redigere gli atti in modo semplice e comprensibile;
 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'Istruttore proponente e il dirigente/responsabile titolare di posizione organizzativa.
 - b) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riferimento agli atti in cui vi sia ampio margine di discrezionalità amministrativa o tecnica motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampia la sfera della discrezionalità.
 - c) Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del dirigente/responsabile titolare di posizione organizzativa della struttura competente, una check-list delle relative fasi e dei passaggi procedimentale, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) e di ogni indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. Ciascun responsabile di procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check-list.

- d) Viene fissata l'incompatibilità per il personale coinvolto nella fase istruttoria e procedimentale di gara ad assumere la carica di commissario all'interno delle commissioni di gara, deputate alla valutazione del merito delle offerte ed alla scelta del contraente medesimo.
 - Detta separazione si pone, peraltro, in linea con quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) che all'art. 84, co. 4 e 5 prevede ipotesi espresse di incompatibilità per gli stessi commissari, diversi dal Presidente, che "non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" e per coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore che "non possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio".
 - La scelta e la nomina dei componenti le commissioni di gara dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché secondo criteri di rotazione.
- e) Si dispone che il criterio di rotazione venga adottato anche per la nomina del RUP, tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa.
- f) Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si richiede puntuale definizione nel bando/lettera invito, dei criteri di valutazione e della loro ponderazione.
- **g)** Nelle procedure selettive relative a reclutamento di personale, nel rispetto del principio di competenza professionale dei commissari le azioni opportune consistono in:
 - un meccanismo di rotazione dei componenti con alcuni componenti esterni, ove possibile;
 - la previsione della pubblicazione dei criteri di valutazione nel bando/avviso di selezione.
- h) Per consentire a tutti coloro che vi abbiano titolo o interesse di partecipare e accedere alle attività secondo quanto consentito dalla legge, gli atti dell'Ente dovranno, per quanto possibile, riportarsi ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per pervenire alla decisione finale, al fine di consentire di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
- i) Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1 legge 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- j) In un'ottica di ulteriori obblighi di trasparenza, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste dei procedimenti più rilevanti, con l'indicazione dei documenti che sarà necessario allegare e tutte quelle informazioni proposte dai Referenti nelle schede allegate.
- **k)** Nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi.
- 1) Nell'attività contrattuale:
 - rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto in materia dalla normativa vigente;
 - privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo Consip, Intercenter, Mepa, motivandone puntualmente il mancato ricorso;
 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;
 - ridurre l'area degli affidamenti diretti ai casi ammessi dalle leggi o dai regolamenti del'Ente;

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione e motivare negli atti il mancato ricorso al Mepa;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto, di cessione dei beni immobili o costituzione/cessione diritti reali minori;
- dichiarare all'atto dell'insediamento di non trovarsi in rapporto di parentela o di lavoro o
 professionali con i partecipanti alla gara od al concorso per i componenti delle commissioni
 di gara e concorso. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti
 dell'Unione in enti, società, aziende od istituzioni.
- m)Controllare le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 per quanto riguarda ciascuna struttura di competenza.
- n) Monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono con l'Unione inserendo apposite frasi negli atti finali dei procedimenti amministrativi che attengono alle categorie di attività a rischio corruzione individuate dalla legge 190/2012; è necessario pertanto dare atto di tale monitoraggio inserendo nel testo dei provvedimenti frasi standard del tipo: "di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone".
- o) Verificare sempre l'assenza di professionalità interne nel caso di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza.
- **p)** Allocare correttamente il rischio negli accordi con i privati in materia urbanistica ed in ogni altro ambito.

➤ Nei meccanismi di attuazione delle decisioni:

- Rilevare i tempi medi di pagamento.
- Monitorare all'interno dei Settori dei procedimenti conclusi fuori termine e le motivazioni delle anomalie.
- Vigilare sull'esecuzione dei contratti dell'Ente.
- Implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo tale da assicurare trasparenza e tracciabilità.
- Tenere presso ogni Settore uno scadenziario dei contratti in corso (o altro strumento operativo interno), al fine di monitorare le scadenze evitando le proroghe non espressamente previste per legge.

➤ Nei meccanismi di controllo delle decisioni

Attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra i dirigente/responsabili titolari di posizione organizzativa e organi politici nei meccanismi di controllo delle decisioni.

Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di prevenzione della corruzione, l'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione è affiancata dall'attività dei Responsabili di Peg cui sono affidati poteri propositivi e di controllo, e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. Il presente Piano sarà puntualmente coordinato con il Piano triennale della performance, nonché con l'attuazione del Piano della trasparenza che ne costituisce sezione. In particolare gli obiettivi assegnati ai dirigenti/responsabili titolari di posizione organizzativa dovranno tenere conto delle azioni indicate nel Piano e dovranno essere finalizzati ad una attuazione ed implementazione dello stesso.

La valutazione finale dovrà tenere conto dei risultati raggiunti in questo ambito.

Articolo 6 Strumenti di informazione

(art. 1, comma 9, lettera c) legge 190/2012)

- 1. I referenti di cui all'art. 2 che precede, sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione, in qualsiasi momento lo richieda e di norma una volte l'anno (entro il 30 settembre) i report relativi allo stato di attuazione del Piano anticorruzione dell'Unione, al fine di consentire al Responsabile di cui sopra di predisporre la relazione da inoltrare all'organo di indirizzo politico, così come previsto dalla legge 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno.
- 2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Articolo 7 Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

(art. 1, comma 9, lettera d) legge 190/2012)

- 1. Salvi i controlli in tal senso previsti dal Regolamento sui controlli interni approvato dalla Comunità Montana del Frignano (ora Unione dei Comuni del Frignano) con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 2 del 28 gennaio 2013 e relativi provvedimenti operativi, assunti ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012, i referenti più volte citati, comunicano a quest'ultimo ulteriori report indicanti, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza:
 - il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali di cui al precedente art. 5;
 - il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
 - la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.
- 2. I risultati del monitoraggio effettuato, da inoltrarsi in coincidenza con i report informativi di cui all'articolo 6 che precede, supportano il Responsabile della prevenzione della corruzione, nella redazione della relazione annuale di competenza.

Articolo 8

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti destinatari di vantaggi di qualunque genere

(art. 1, comma 9, lettera e) legge 190/2012)

1. Con le medesime cadenze suddette i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i dirigenti/responsabili titolari di posizione organizzativa e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Articolo 9

Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge

(art. 1, comma 9, lettera f) legge 190/2012)

- 1. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:
 - ➤ la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
 - ➤ la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
 - ➤ la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
 - ➤ la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.
- 2. Gli adempimenti di trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al d.lgs. n. 33 del 2013, nonché secondo la delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T (ora A.N.A.C.). Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l'A.V.C.P. ha definito con la deliberazione 26 del 2013 e successivi chiarimenti, le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito ai sensi dell'art. 1, comma 32, della l. n. 190 del 2012.
- 3. Restano comunque "ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.", nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di trasparenza quali le norme contenute nell'art. 4 della legge n. 15 del 2009, commi 7 e 8, che impongono misure di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività delle "amministrazioni pubbliche".

PARTE TERZA MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI IL PERSONALE

Articolo 10

Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione

- 1. In tema di formazione la normativa di riferimento è costituita, da ultimo, dall' articolo 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176, che ha previsto, tra l'altro, limiti finanziari alla stessa. L'attività formativa, prescritta normativamente dalla legge 190/2012, trova una concreta articolazione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dalle amministrazioni pubbliche e per cui è richiesto, tra l'altro, ai sensi della lettera b) del comma 9, di prevedere "meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione". Il carattere imprescindibile della summenzionata attività formativa, inoltre, come desumibile dalla finalità della stessa, si rileva nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione per cui "la formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione".
- 2. La formazione in materia di anticorruzione, come richiamata dal Piano Nazionale Anticorruzione, stante l'obbligatorietà del suo svolgimento e l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, quindi, è da considerarsi "fuori dell'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con legge 176/2010" (Corte dei Conti Emilia Romagna Deliberazione n. 276/2013).
- 3. I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con il dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane anche sulla base delle segnalazioni inoltrate dai responsabili delle strutture dell'ente.

Articolo 11

Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

- 1. La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:
 - a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, afferente l'aggiornamento delle competenze, i temi dell'etica e della legalità e i codici di comportamento;
 - b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili titolari di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio che afferisce temi settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.
- 2. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun dirigente/responsabile titolare di posizione organizzativa, trasmette al Responsabile della prevenzione la propria proposta contenete i nominativi dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, avendo particolare riguardo, nell'esercizio di tale scelta, al personale assegnato alle attività e conseguentemente ai settori a maggior rischio di corruzione.
- 3. Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal Responsabile della prevenzione, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. I criteri di selezione debbono essere motivati e resi pubblici insieme ai nominativi selezionati.
- 4. In sede di prima applicazione, l'elenco del personale coinvolto ed il programma di formazione da svolgersi nell'anno in corso verranno definiti, congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti, nel termine di 90 giorni dalla approvazione del presente piano.

Articolo 12

Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

- 1. Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, sarà tenuto, in qualità di docenti, dai funzionari interni all'amministrazione maggiormente qualificati nella materia (responsabile della prevenzione della corruzione, dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane, dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle attività ad elevato rischio, ecc.).
- 2. Il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del comma 1 del precedente articolo, sarà demandato a soggetti esterni con competenze specifiche in materia, individuate nel Piano annuale di formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione (Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Centri di aggiornamento gestiti da Amministrazioni Regionali o Provinciali, Centri di aggiornamento gestiti da Associazioni di Enti Locali, ecc.).
- 3. A completamento della formazione potranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, incontri periodici per approfondire le tematiche dell'anticorruzione, della trasparenza, dell'etica e della legalità e nel corso dei quali potranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell'amministrazione comunale al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni.

Articolo 13 Contenuti della formazione in tema di anticorruzione

1. In linea con la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, la legge 190/2012, che ha attribuito particolare importanza alla formazione del personale, nelle tematiche della trasparenza e dell'integrità prevede che questa si sviluppi sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e dei relativi strumenti sia dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

Articolo 14 Canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

- 1. Per l'avvio al lavoro ed in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi verranno programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di "tutoraggio".
- 2. Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

Articolo 15 Ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

1. La formazione in tema di anticorruzione dovrà concretizzarsi in almeno due iniziative annue. Viene dato atto che un corso di formazione in tema di anticorruzione, trasparenza e accesso si è svolto nelle giornate 24 e 25 ottobre 2013 ed ha riguardato n. 6 dipendenti tra cui tutte le P.O. dell'ente.

Il personale addetto per settore parteciperà inoltre, nel corso dell'anno 2014, alla specifica attività di approfondimento giuridico proposta dall'Osservatorio provinciale degli appalti pubblici ed afferente anche la normativa anticorruzione e antimafia.

PARTE QUARTA CODICI DI COMPORTAMENTO

Articolo 16 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

- 1. La Comunità Montana del Frignano (ora Unione dei Comuni del Frignano), con deliberazione della Giunta comunitaria n. 32 del 30 luglio 2013, ha recepito i contenuti del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190", approvato con D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62.
- 2. Il nuovo Codice di comportamento è stato trasmesso a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione.
- 3. E' fatto obbligo a ciascun dirigente/responsabile titolare di posizione organizzativa, alle strutture del controllo interno ed a quelle preposte ai procedimenti disciplinari vigilare puntualmente sull'applicazione delle relative disposizioni.
- 4. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Piano l'Amministrazione disporrà l'adozione del proprio Codice di comportamento ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 suddetto.

Articolo 17 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

1. Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al superiore gerarchico o dirigente/funzionario responsabile titolare di posizione organizzativa della struttura di appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure valutata la competenza della struttura incaricata dei procedimenti disciplinari rimette la pratica a quest'ultima ovvero, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica all'Autorità competente.

Articolo 18 Ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del codice

1. La competenza ad emanare pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene individuata nel Responsabile della prevenzione della corruzione oppure nel dirigente/funzionario responsabile titolare di posizione organizzativa della Struttura incaricata dei procedimenti disciplinari oppure nel dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa preposto alle risorse umane.

Articolo 19 La trasparenza ed il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità

- 1. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:
 - la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione dei funzionari;

- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo delle risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, pertanto, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Per questi motivi la legge 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della legge 241/1990 e, successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n. 150/2009.

- 2. La Comunità Montana del Frignano (ora Unione dei Comuni del Frignano), con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 40 del 15 settembre 2013 ha approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Il suddetto Piano costituisce una sezione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- 3. Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, nella legge 190 del 2012 e nelle altre fonti normative.
- 4. Gli adempimenti in materia di trasparenza si conformano alle Linee Guida della CIVIT (ora ANAC) riportate nella delibera n. 50/2013 ed alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.
- 5. Il Responsabile della Trasparenza dell'Unione è il Segretario Generale ed è stato nominato con Decreto del Presidente n. 7 del 30 settembre 2013.

PARTE QUINTA ALTRE INIZIATIVE

Articolo 20 Impossibilità di procedere alla rotazione del personale

- 1. Per quanto attiene la rotazione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione, avute, tra l'altro, presenti le indicazioni fornite in sede di Intesa, 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed Enti Locali in merito all'applicazione della legge 190/2012, si ravvisa, alla data di approvazione del presente piano, l'impossibilità di procedere all'attuazione della misura in parola.
- 2. Le condizioni organizzative dell'ente al momento, non consentono infatti la rotazione dei dirigenti/funzionari responsabili titolari di posizione organizzativa e responsabili del procedimento operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione, di cui all'art. 4 del presente P.T.P.C..
- 3. Avuti presenti, in particolare, i criteri fissati dall'Intesa sopracitata che prevedono che l'attuazione della misura debba "avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa ... a tal fine ... prediligendo l'affiancamento e l'utilizzo di professionalità interne" vengono di seguito esplicitati gli impedimenti oggettivi che al momento si rilevano:
 - a) assenza di un numero sufficiente di dipendenti aventi i requisiti minime di legge, data l'esigua misura degli stessi;
 - b) presenza di professionalità e competenze non fungibili in capo a singoli soggetti con conseguente impossibilità ad individuare figure alternative da incaricare;
 - c) esiguo numero di dirigenti e di responsabili titolari di posizione organizzativa investiti dei poteri richiesti per compiere gli atti di rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza.
- 4. Nell'ambito dell'attuazione, attualmente in itinere, delle disposizioni nazionali e regionali di riordino territoriale e funzionale che prevedono l'esercizio, da parte dei Comuni, di compiti e funzioni loro assegnati in forma associata, dovranno essere formulate proposte organizzative tendenti a garantire la rotazione in parola.

Articolo 21 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

- 1. L'art. 1, comma 19, della L. n. 190/2012 che ha sostituito il comma 1, dell'articolo 241 del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente dispone:
 - «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.».
- 2. Inoltre, occorre tenere in debita considerazione i seguenti commi sempre dell'art. 1 della legge 190/2012:
 - «21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.

- 22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
- 23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
- 25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.»
- 3. Nel sito istituzionale dell'amministrazione, nella home page, verrà data immediata pubblicità della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l'amministrazione stessa. Tale avviso pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri per verificare il rispetto del principio di rotazione.

Articolo 22 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite

- 1. Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente/funzionario responsabile titolare di posizione organizzativa di diversi incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente/funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente/funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi
 - Per questi motivi, un apposito regolamento disciplinerà gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti dell'amministrazione. Tale regolamento dovrà tenere conto dei seguenti criteri e principi direttivi:
 - in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l'amministrazione dovrà valutare gli eventuali profili di conflitto di interesse compresi quelli potenziali. Pertanto, è importante, che l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione sia svolta in maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente/funzionario responsabile titolare di posizione organizzativa, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria;
 - il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere l'amministrazione a negare lo svolgimento dell'incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione);
 - gli incarichi autorizzati dall'amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, dovranno essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni;

 dovrà essere disciplinata espressamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

Articolo 23

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

- 1. Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato:
 - a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
 - b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
 - c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.
- 2. I Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013, in particolare, regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
 - incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
 - incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
- 3. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.
- 4. La situazione di inconferibilità non può essere sanata.
- 5. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine,* non fossero note all'amministrazione comunale e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.
- 6. I Capi V e VI, invece, sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali. A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.
- 7. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39). Comunque, l'accertamento dell'insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l'amministrazione intende conferire gli incarichi avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Articolo 24

Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione

1. L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»

- 2. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili titolari di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).
- 3. Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:
 - a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
 - b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - c) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
 - d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 25

Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

- 1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
 - a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
 - b) all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile di posizione organizzativa o di direttore generale;
 - c) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
 - d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

- 2. L'accertamento dovrà avvenire:
 - mediante acquisizione d'ufficio dei precedenti penali da parte dell'ufficio preposto all'espletamento della pratica;
 - mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.
- 3. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs.
- 4. Alcuni aspetti rilevanti:
 - in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del tribunale);
 - la specifica preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 35-bis riguarda sia l'attribuzione di incarico o l'esercizio delle funzioni direttive; pertanto l'ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
 - la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una sentenza di assoluzione anche non definitiva.
- 5. Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:
 - si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
 - applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
 - provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.
- 6. Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Articolo 26

Adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

- 1. L'art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001, così come aggiunto dall'art. 51 della legge 190/2012 prevede:
 - «1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
 - 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
 - 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nelle quale le stesse sono state poste in essere.
 - 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.».

Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

a) deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione; Il responsabile dovrà valutare se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al dirigente/funzionario responsabile titolare di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente
 che ha operato la discriminazione; il dirigente/funzionario responsabile titolare di posizione
 organizzativa valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per
 ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via
 amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del
 dipendente che ha operato la discriminazione;
- alla struttura incaricata dei procedimenti disciplinari; la struttura per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all'Ispettorato della Funzione Pubblica che dovrà valutare l'opportunità/necessità di avviare un'ispezione per acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
- b) può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o alle R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata fatta dal responsabile della prevenzione;
- c) può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il Presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- d) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:
 - un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino immediato della situazione precedente;
 - l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del tribunale del lavoro e la condanna nel merito;
 - il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Articolo 27 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

- 1. Dopo il pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a mezzo determinazione n. 4/2012 circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche questa amministrazione, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, predisporrà ed utilizzerà protocolli di legalità e patti di integrità per l'affidamento di commesse.
- 2. Pertanto, in esito all'adozione dei documenti in parola, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia che "il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".



FRIGNANO Unione Comuni del Frignano - Provincia di Modena

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI

DDOCECCO / ATTIVITA	INELLODI	TIPOLOGIADI	INTERDATES THE DEAL PROPERTY	IN ITTED Y		77 A D.E.
PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI	TIPOLOGIA DI	INTERVENTI REALIZZATI	INTERV	ENTI DA REALI	ZZARE
	RISCHIO	RISCHIO		2014	2015	2016
				2014	2013	2010
Autorizzazione per impieghi e	Medio	Assenza di controllo sulle	Recepimento del nuovo Codice di	Applicazione d.lgs.	Monitoraggio	Monitoraggio
incarichi che possono dare		situazioni di incompatibilità	comportamento dei dipendenti	n.39/2013	annuale effettuato	annuale effettuato
origine a incompatibilità (art.		con conseguente in	pubblici approvato con D.P.R. 16	attraverso l'adozione	con questionari	con questionari
53 d.lgs. n. 165/2001 come		generazione danno	aprile 2013, n. 62 e attuazione degli	di apposita	appositamente	appositamente
modificato dai commi 42 e 43			adempimenti previsti	metodologia di	predisposti e	predisposti e
della legge 190/2012; d.lgs. n.			sull'applicazione dello stesso	controllo sulle	distribuiti a tutti i	distribuiti a tutti i
39/2013)				inconferibilità ed	soggetti coinvolti	soggetti coinvolti
				incompatibilità		
Pubblicazioni sul sito internet		1 1	O I			Conferma e
dell'ente ai sensi dell'art. 54 del		pubblicità, trasparenza e	previsti dalle norme citate	potenziamento degli	potenziamento	potenziamento
d.lgs. n. 82/2005 (codice		diffusione delle		interventi attuati	degli interventi	degli interventi
dell'amministrazione digitale) e		informazioni			attuati	attuati
del d.lgs. n. 33/2013						
Pubblicazione retribuzioni dei	Basso	1 1	Attuazione degli adempimenti	Conferma e	Conferma e	Conferma e
dirigenti e tassi di assenza e di		pubblicità, trasparenza e	previsti dalle norme citate	potenziamento degli	potenziamento	potenziamento
maggiore presenza del		diffusione delle		interventi attuati	degli interventi	degli interventi
personale (art. 21, legge		informazioni			attuati	attuati
69/2009)						
·						

Pubblicazione sul sito internet Medio	Elusione dei principi d	Attuazione degli adempiment	Conferma e	Conferma e	Conferma e
dell'ente nelle materie previste	pubblicità, trasparenza e	previsti dalla norma citata	potenziamento degli	potenziamento	potenziamento
dagli artt. 15 e 16 della legge	diffusione delle		interventi attuati	degli interventi	degli interventi
190/2012	informazioni			attuati	attuati



FRIGNANO Unione Comuni del Frignano - Provincia di Modena

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERV	ENTI DA REAL	IZZARE
	Miscrito	RISCIIIO		2014	2015	2016
Concorsi e prove selettive per la l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del d.lgs. 150/2009		delle commissioni di concorso; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; inosservanza delle regole		meccanismo di rotazione e ampliamento partecipazione	aggiornamento Regolamento accesso agl impieghi	eConferma e potenziamento degli interventi iattuati

Erogazione di indennità, Medio	Indebita alterazione	della Attuazione dei principi d	iSensibilizzazione e	Conferma e	Conferma e
rimborsi e trattamenti accessori	sfera giuridica	dei pubblicità, trasparenza e diffusione	formazione di tutte	potenziamento	potenziamento
in genere a soggetti interni ed	destinatari; ingenera	zione delle informazioni	;le figure	degli interventi	degli interventi
esterni all'Amministrazione	danno	standardizzazione e diffusione delle	professionali	attuati	attuati
		documentazione istruttoria	;coinvolte;		
		separazione, ove possibile da	ldefinizione di		
		punto di vista organizzativo, delle	especifica <i>check list</i>		
		competenze inerenti l'attivit	per l'effettuazione		
		istruttoria e relativa all'adozione de	ldei controlli dei		
		provvedimento finale; controlli	requisiti del		
		campione	destinatario del		
			provvedimento		



Unione Comuni del Frignano - Provincia di Modena

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		ZZARE
	1110 0 = = = 5		, 	2014	2015	2016
Controllo informatizzato della	aBasso	Alterazione dei dati riferiti	Recepimento del nuovo Codice di	Sensibilizzazione e	eConferma e	Conferma e
presenza	'	ai tassi di assenza; indebito	comportamento dei dipendenti	formazione dei	ipotenziamento	potenziamento
	'	riconoscimento di benefici	ipubblici approvato con D.P.R. 16	Responsabili;	degli interventi	degli interventi
	'	economici al personale	aprile 2013, n. 62 e attuazione degli	controlli a campione	attuati	attuati
	'		adempimenti previsti	isulle presenze		1
	'		sull'applicazione dello stesso	,		1
	'		<u> </u>			



Unione Comuni del Frignano - Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

		T				
PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI	TIPOLOGIA DI	INTERVENTI REALIZZATI	INTERV	ENTI DA REALI	ZZARE
	RISCHIO	RISCHIO				
				2014	2015	2016
Flussi finanziari e pagamenti in	Medio	Pagamenti di somme non	Standardizzazione della	Conferma e	Conferma e	Conferma e
genere		_	documentazione propedeutica al	*	potenziamento	potenziamento
		dei tempi di pagamento;	pagamento; formalizzazione	interventi attuati	degli interventi	degli interventi
		pagamenti effettuati senza	dell'iter finalizzato al pagamento;		attuati	attuati
		rispetto dell'ordine	monitoraggio tempi di pagamento;			
		cronologico; mancate	dematerializzazione degli atti di			
		verifiche; pagamenti crediti	impegno e liquidazione al fine di			
		pignorati	garantire la tracciabilità dei flussi			
			finanziari			
Gestione dei beni mobili e delle	Medio	Distorsione del corretto	Aggiornamento inventario delle	Definizione degli	Conferma e	Conferma e
risorse strumentali assegnati		utilizzo delle risorse	risorse pubbliche	assegnatari;	potenziamento	potenziamento
nonché vigilanza sul loro		pubbliche		sensibilizzazione dei	degli interventi	degli interventi
corretto uso da parte del				Responsabili;	attuati	attuati
personale dipendente				ispezioni e controlli		
				a campione		



FRIGNANO Unione Comuni del Frignano - Provincia di Modena

AREA SERVIZI TECNICI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI	TIPOLOGIA DI	INTERVENTI REALIZZATI	INTERV	INTERVENTI DA REALIZZARE	
	RISCHIO	RISCHIO		2014	2015	2016
alienazione e/o costituzione di diritti reali di godimento di beni		utilizzo delle risorse pubbliche; indebita	L	potenziamento degli interventi attuati	potenziamento degli interventi	
immobili		alterazione della sfera giuridica dei destinatari				attuati
Opere pubbliche e gestione A diretta delle stesse; attività			Adozione di apposito Protocollo di legalità con l'Amministrazione			Conferma potenziamento
successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva		esecuzione del contratto; indebita autorizzazione al subappalto; scarso controllo nell'esecuzione dell'opera			attuati	degli intervent attuati



FRIGNANO Unione Comuni del Frignano - Provincia di Modena

ATTIVITA' TRASVERSALI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI	TIPOLOGIA DI	INTERVENTI REALIZZATI	INTERV	ENTI DA REAL	IZZARE
	RISCHIO	RISCHIO		2014	2015	2016
Attività oggetto di autorizzazione o concessione	Alto		pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni standardizzazione e diffusione della	formazione de ;Responsabili; definizione de ;specifica <i>check list</i> per l'effettuazione dei controlli de requisiti de ldestinatario de	ipotenziamento degli interventi iattuati i	Conferma e potenziamento degli intervent attuati
Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006; attività successive alla fase inerente			pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; utilizzo delle centrali di acquisto; attivazione	iSensibilizzazione e formazione de Responsabili;	ipotenziamento degli interventi attuati I	Conferma o potenziamento degli intervent attuati

l'individuazione del contraente		procedimentali		
				ı



Unione Comuni del Frignano - Provincia di Modena

ATTIVITA' TRASVERSALI

		T				
PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI	TIPOLOGIA DI	INTERVENTI REALIZZATI	INTERV	ENTI DA REALI	ZZARE
	RISCHIO	RISCHIO				
				2014	2015	2016
Attività oggetto di concessione	Alto	Indebita alterazione della	Attuazione dei principi di	Sensibilizzazione e	Conferma e	Conferma e
ed erogazione di sovvenzioni,		sfera giuridica de	pubblicità, trasparenza e diffusione	formazione di tutte	potenziamento	potenziamento
contributi, sussidi, ausili		destinatari; ingenerazione	delle informazioni;	le figure	degli interventi	degli interventi
finanziari, nonché attribuzione		danno	standardizzazione e diffusione della	professionali	attuati	attuati
di vantaggi economici di			documentazione istruttoria;	coinvolte;		
qualunque genere a persone ed			separazione, ove possibile dal	definizione di		
enti pubblici e privati			punto di vista organizzativo, delle	specifica check list	4	
			competenze inerenti l'attività	per l'effettuazione		
			istruttoria e relativa all'adozione del	dei controlli dei		
			provvedimento finale; controlli a	requisiti del		
			campione	destinatario del		
				provvedimento		
Affidamento incarichi	Alto	Alterazione della	Attuazione dei principi di	Sensibilizzazione e	Conferma e	Conferma e
professionali di collaborazione,		concorrenza; indebita	pubblicità, trasparenza e diffusione	formazione dei	potenziamento	potenziamento
studio, ricerca e consulenza		alterazione della sfera	delle informazioni; applicazione	Responsabili;	degli interventi	degli interventi
		giuridica dei destinatari	delle procedure di scelta del	definizione di	attuati; definizione	attuati
			contraente secondo le specifiche	specifica <i>check list</i>	di indicatori di	

disposizioni normative nazionali eper l'effettuazione qualità delle
locali; attivazione controlli interni dei controlli dei prestazioni rese
requisiti
dell'incaricato;
potenziamento
controlli interni



FRIGNANO Unione Comuni del Frignano - Provincia di Modena

ATTIVITA' TRASVERSALI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI	TIPOLOGIA DI	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
	RISCHIO	RISCHIO		2014	2015	2016
Attività riferita a: - procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali; - controlli, accertamenti ed informazione; - espressione di pareri, nulla osta e simili obbligatori e		sfera giuridica dei destinatari; ingenerazione danno	documentazione inerente l'attività; Separazione, ove possibile dal punto di vista organizzativo, delle competenze inerenti l'attività istruttoria e relativa all'adozione del provvedimento finale;	formazione di tutte le figure professionali coinvolte;	potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti						

da emettersi			